



MIM –USR per il Lazio

Istituto Comprensivo *Francesco De Sanctis* - RMIC8BJ00G

☒ Viale Vittorio Veneto, n. 2 - 00045 Genzano (Roma) – Centralino: 06/9391.133
@: RMIC8BJ00G@istruzione.it, RMIC8BJ00G@pec.istruzione.it ☒: www.icdesanctis.edu.it
Codice fiscale: 90049340582 - Codice IPA: istsc_rm8bj00g - Codice unico per fatturazione: UFR0YV



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI INTERNI ED ESTERNI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 21 della legge n. 59/97;
- VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99;
- VISTO** l'art. 7 comma 6 del DLgs 165/01 modificato dal DLgs 150/09 di attuazione della L. 15/09;
- VISTO** l'art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO** in particolare l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO** l'art. 10 del T.U. n. 297/94 (Attribuzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto e della Giunta Esecutiva);
- VISTO** il D.L. n. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);
- VISTA** la Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T. D. nelle P.A.);
- VISTO** il DLgs n. 50/2016 "Codice degli appalti";
- VISTE** le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 50/16;
- VISTO** il DLgs N. 56/17;
- CONSIDERATA** la necessità di reperire esperti interni con cui sottoscrivere contratti di prestazione d'opera per le attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- TENUTO CONTO** che a volte si rende necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel PTOF per le quali non esistono risorse professionali interne;
- VISTO** il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
- VISTA** la Circolare Ministeriale del Lavoro n. 101 del 17/07/97;
- VISTO** l'art. N. 53 del DLGS n. 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);



- VISTO** il CCNL del comparto scuola 2016-2018;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;
- VISTO** l'art. 35 del CCNL 2006-09 (collaborazioni plurime);

EMANA

Ai sensi dell'art. 43 del D.I. n. 129/2018 il seguente regolamento, che va a costituire parte integrante del *Regolamento d'Istituto* in materia di contratti di prestazione d'opera con esperti interni ed esterni all'istituzione scolastica.

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, **le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera** per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF, RAV e PdM, o nel *Programma annuale*; e per la stipula di convenzioni con enti di formazione professionale ed educativa.

In particolare per:

- a. garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- b. realizzare progetti didattici;
- c. realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- d. garantire la formazione del personale.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure d'individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa, previsti dal PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:

1. verifica la possibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, attraverso avvisi interni diretti al personale interno, docenti/ATA e/o Istituti in rete tenendo conto delle mansioni esigibili;
2. individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno, provvede, a conclusione della relativa procedura, alla stipulazione di:
 - contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
 - specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa;

L'affidamento dell'incarico può avvenire attraverso:

- procedura semplificata con affidamento diretto;
- selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti.

ART. 3 – AFFIDAMENTO DIRETTO

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a. prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese,



- quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili;
- b. la prestazione richiesta, in relazione alle specifiche competenze richieste (condizione oggettiva di unicità della prestazione), non consenta forme di comparazione;
 - c. il Dirigente Scolastico potrà procedere a trattativa diretta, qualora una gara sia andata deserta.

L'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato.

Fatto salvo quanto disciplinato dal precedente comma, negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati con avviso/bando pubblico per il reperimento di esperti da pubblicarsi all'albo del sito web dell'Istituto.

ART. 4 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Con previa emanazione di determina, il Dirigente Scolastico predispone apposito avviso da pubblicare all'*Albo online* del sito dell'Istituto nel quale sono indicati i seguenti elementi:

- oggetto dell'incarico;
- specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- natura dell'incarico, luogo di svolgimento e modalità di realizzazione del medesimo;
- tutte le informazioni relative all'istruttoria e alla scelta del contraente;
- compenso massimo per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali le modalità di pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- indicazione del responsabile del procedimento.

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO AGLI INCARICHI

Per l'ammissione alla selezione e al conferimento dell'incarico occorre:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b. godere dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e. dichiarazione dell'esperto che di non essere nella condizione di incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse;
- f. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali; in questi casi il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma l'aspirante dovrà dimostrare di avere maturato un'esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo o di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.

Per ogni gara sarà sottoscritto un *Patto di Integrità* che si allegnerà al bando.

ART. 6 - PROCEDURA COMPARATIVA ED INDIVIDUAZIONE DELL'ESPERTO

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo).

Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo. La Commissione di valutazione nominata, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà formata: da 2 a 4 componenti incaricati dal Dirigente Scolastico e da questi presieduta. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro



personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: Assistente Tecnico per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività; ecc.).

La valutazione – particolarmente per i procedimenti realizzati sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. n. 95 comma 4 del DLgs n. 50 del 18/4/2016 - sarà effettuata sulla base dei requisiti e dei criteri esplicitati nell'Avviso; i criteri generali per le valutazioni sono i seguenti:

- qualità pedagogica e scientifica della proposta progettuale;
- titoli culturali, professionali specifici e curriculum del personale rispetto agli obiettivi del servizio richiesto;
- minor/accettabile onere economico;
- agevolazioni economiche (per famiglie con più di un figlio frequentante, per alunni diversamente abili...);
- precedenti esperienze realizzate nelle scuole del I Ciclo di istruzione.

Di volta in volta i criteri di valutazione potranno essere declinati nell'Avviso per adattarsi alla specificità della selezione. Di seguito due tabelle-tipo, relative a titoli culturali e a titoli professionali.

**Tabella A di valutazione
(titoli culturali o di docenza)**

TITOLI	PUNTI
1. Laurea specifica	10
2. Laurea specifica (oltre 100/110)	12
3. Laurea specifica con lode	14
4. Diploma specifico II grado	5
5. Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	4 (per ogni anno)
6. Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento	3 (per ogni anno)
7. Pubblicazioni coerenti per la tipologia di intervento	1 per ogni pubblicazione (fino ad un massimo di 5)
8. Specializzazioni, corsi di formazione post lauream, master, ecc coerenti con la tipologia di intervento	2 per ogni titolo (fino ad un massimo di 5)
9. Pregresse esperienze di docenza in progetti vari	1 per ogni progetto (fino ad un massimo di 5)

**Tabella B di valutazione
(nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali)**

TITOLI	PUNTI
1. Esperienza specifica nel settore	5 per ogni anno (fino ad un massimo di 5)
2. Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini	4 per ogni anno (fino ad un massimo di 5)
3. Laurea	3
4. Diploma	1

Le decisioni della Commissione saranno verbalizzate e debitamente motivate.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica. Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione. E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.



ART. 7 - CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

L'istituzione scolastica conferisce incarichi o contratti individuali a collaboratori esterni ai sensi dell'art. n. 44 comma 4 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente dell'Istituto, per inesistenza di specifiche competenze professionali, indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro e in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

E' fatto divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrino nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

I contraenti a cui conferire l'incarico saranno selezionati dal Dirigente Scolastico dando seguito al procedimento di selezione di cui al precedente art. n. 6.

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva delle domande presentate e onde valutarne l'idoneità.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico. L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico; in tal caso si prescinde dal principio di rotazione.

Nei dieci giorni successivi lavorativi al termine dell'avviso o del bando, il Dirigente Scolastico pubblica sul sito dell'Istituto la graduatoria provvisoria degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 giorni lavorativi consecutivi. In caso di assenza di ricorsi e trascorsi i 5 giorni la graduatoria diventa definitiva. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso. Entro i 10 gg. successivi lavorativi, dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Dirigente Scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul sito dell'Istituto.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I criteri per la determinazione del compenso all'esperto sono, come base di riferimento, quelli relativi a:

- a. CCNL vigente per il personale esperto interno;
- b. Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2 del 2/2/2009;
- c. Decreto Interministeriale n. 326 del 12/01/1995;
- d. Circolare Ministero del Lavoro n. 101 /97;
- e. Linee Guida PON – FSE 2014-2020 definite per il personale esperto interno ed esterno, applicabile ai soli progetti finanziati con i fondi comunitari europei;
- f. Linee Guida e indicazioni specifiche definite per il personale esperto interno ed esterno, applicabili ai soli Progetti finanziati dagli Enti locali erogatori.

La Determinazione del compenso comprensivo di tutti gli oneri è così definito:

Tipologia	Tetto max (lordo dipendente)
Ore aggiuntive di insegnamento/interventi con gli alunni	€ 35,00 (trentacinque/00)
Ore aggiuntive non di insegnamento	€ 17,50 (diciassette/50)
Direzione, organizzazione, coordinamento, progettazione, valutazione, monitoraggio	€ 41,32 (quarantuno/32)
Coordinamento e docenza di personale universitario	€ 51,65 (cinquantuno/65)
Docenza di esperti non docenti universitari	Da € 41,42 (quarantuno/42)



	Fino a € 51,65 (cinquantuno/65)
Assistenza tutoriale per lavori di gruppo	€ 25,82 (venticinque/82)
Esperto/Tutor/figura aggiuntiva progetto PON	Costi standard definiti da specifico avviso

Nell'ambito di detti criteri il Dirigente Scolastico, avvalendosi dell'istruttoria del DSGA, determina di volta in volta il corrispettivo per i singoli contratti conferiti.

Sono escluse le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini che prevedono minimi inderogabili.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario o "a corpo", ove più conveniente all'Amministrazione.

Agli esperti interni ed esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri previsti per l'espletamento dell'incarico; e viene erogato dietro presentazione di fattura elettronica e a seguito dell'accertamento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

ART. 9 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede con determinazione motivata - in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto - alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti vale a dire:

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione dei termini iniziale e finale del contratto stesso;
- luogo e modalità dell'espletamento dell'attività;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- spese contrattuali ed oneri fiscali a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Velletri;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'obbligo da parte del contraente di assolvere a tutti gli obblighi stabiliti ed indicati nel contratto;
- informativa ai sensi della Privacy;
- sottoscrizione.

Copia dei contratti viene tenuta agli atti della scuola e pubblicata sul sito web dell'Istituto.

Per i titolari dei contratti è previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.



La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del *Codice civile*. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili, salvo che per il completamento del progetto/attività protrattosi oltre i tempi previsti per causa di forza maggiore.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti, disciplinati dal presente regolamento, con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (DLgs n. 165/01).

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 del DLgs n. 165/01.

ART. 11 - PUBBLICITÀ, ATTIVITÀ INFORMATIVA E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Il Dirigente periodicamente relaziona al Consiglio di Istituto sull'attività negoziale svolta.

Il DSGA provvede alla tenuta della relativa documentazione.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni ministeriali.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. **2** del 25/1/2023.
Si intende che il presente documento
è valido fino a nuova e differente delibera del Consiglio di Istituto.